

Civile Sent. Sez. L Num. 10409 Anno 2020

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

Data pubblicazione: 01/06/2020

SENTENZA

sul ricorso 16775-2017 proposto da:

HUSSAIN KHALID, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
ANTONIO CARBONELLI;

- ricorrente -

contro

2019

3642

SOCIETA' AGRICOLA BELLAVISTA S.S., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo
studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELIO VULPIS, ANTONIO DE FEO;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pronunciata in udienza e comunicata il 27/04/2017 R.G.N. 544/2016 + 545/2016; avverso la sentenza del TRIBUNALE di BRESCIA n. 1026/2016 pubblicata il 16/09/2016 R.G.N. 1539/2015;

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G.

proposto da:

ASHFAQ MUHAMMAD, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI;

- ricorrente successivo -

contro

SOCIETA' AGRICOLA BELLAVISTA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELIO VULPIS, ANTONIO DE FEO;

- controricorrente al ricorso successivo -

avverso l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pronunciata in udienza e comunicata il 27/04/2017 R.G.N. 544/2016 + 545/2016;

avverso la sentenza N. 812/2016 del TRIBUNALE DI
BRESCIA, pubblicata il 17/08/2016 R.G.N. 1540/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo con assorbimento
altri motivi, in subordine inammissibilità motivi che
attengono alla questione sostanziale;
udito l'Avvocato ANTONIO CARBONELLI;
udito l'Avvocato CLAUDIO LUCISANO.

Fatti di causa

1. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 27 aprile 2017 la Corte di appello di Brescia, disposta la riunione dei giudizi, ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ., i gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale della medesima sede n. 1026/2016 e n. 812/2016 rispettivamente da Khalid Hussain e da Muhammad Ashfaq: sentenze con le quali erano stati respinti i ricorsi dei lavoratori diretti all'accertamento della illegittimità, sotto diversi profili, dei numerosi contratti a termine intercorsi con la Società Agricola Bellavista s.s. per lo svolgimento di attività stagionali discontinue.
2. Avverso dette sentenze di primo grado nonché avverso l'ordinanza ex art. 348 *bis* cod. proc. civ. hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori a mezzo di distinti atti di impugnazione, entrambi con quattro motivi di identico tenore, assistiti da memoria, cui la Soc. Agricola Bellavista s.s. ha resistito con distinti controricorsi.
3. I ricorsi, già assegnati all'adunanza camerale del 18 giugno 2019, sono stati rinviati a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo viene dedotta ex art. 360 n. 4 la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 348 *ter* cod. proc. civ., in quanto pronunciata dopo che il giudice di appello aveva proceduto alla trattazione e alla discussione della causa.
2. Con il secondo motivo viene (in subordine al primo) dedotta la nullità dell'ordinanza ancora per violazione dell'art. 348 *ter* cod. proc. civ., in quanto il giudice di appello, nel pronunciarla, aveva compiuto anche uno scrutinio sul merito dei gravami.
3. Con il terzo viene dedotta ex art. 360 n. 3 la violazione dell'art. 117, comma 1°, Cost. in relazione al "considerando n. 6" e alla "clausola n. 5" della Direttiva 1999/70/CE concernente il lavoro a tempo determinato, per avere l'ordinanza pronunciata in appello e le sentenze di primo grado considerato legittima la reiterazione dei contratti a termine nel settore agricolo pur in assenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria (ragioni obiettive per il rinnovo; durata massima totale dei successivi rapporti a termine; numero dei rinnovi contrattuali).
4. Con il quarto viene denunciata la illegittimità della condanna degli appellanti alle spese di giudizio, sebbene nella specie si fosse in presenza di un caso di assoluta novità della questione giuridica trattata, come tale idonea a legittimare ex art. 92 cod. proc. civ. la loro compensazione.

5. Premesso che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 *ter* cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione per vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. n. 20861/2018), si osserva che è fondato e deve essere accolto il primo motivo di ricorso.

6. L'art. 348 *ter* cod. proc. civ. dispone che "all'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 *bis*, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi" (comma 1°).

7. La previsione che l'ordinanza, con la quale l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere "una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente *prima di procedere alla trattazione* della causa corrisponde alla "natura complessiva del giudizio 'prognostico' che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste" (Sez. U n. 1914/2016).

8. Ne consegue che risulta viziata, per violazione della legge processuale, l'ordinanza *ex art. 348 bis* cod. proc. civ. che – come nella specie – risulta emessa (non già prima ma) in esito alla discussione della causa, perché con questa fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte ed un pieno confronto dialettico, tra i difensori delle parti, in ordine alla loro fondatezza.

9. Né, d'altra parte, appare di ostacolo a tale conclusione la (peraltro solo tendenziale) unicità dell'udienza di discussione nel rito del lavoro.

10. Al riguardo è, infatti, da rilevare: (a) su di un piano letterale, come la norma di cui all'art. 436 *bis* cod. proc. civ. - nell'estendere all'udienza di discussione nel processo del lavoro la disciplina degli artt. 348 *bis* e *ter* - non contenga alcuna proposizione che possa ritenersi avere riguardo a tale unicità (come sarebbe, ad esempio, quella che facesse riferimento ad una misura di "compatibilità" della disciplina con i tratti peculiari del rito speciale); (b) su di un piano contenutistico, come l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, possa scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività.

11. Su tali premesse è da ritenere che la pronuncia dell'ordinanza *ex art. 348 bis*, anche nel rito del lavoro, debba collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello e previo invito del giudice ad un confronto mirato, nell'ottica di quel contraddittorio "allargato" ai difensori delle parti e al giudice, del quale l'art. 101, co. 2°, cod. proc. civ. pone un riconoscimento normativo di portata generale.

12. Pertanto, l'impugnata ordinanza della Corte di appello di Brescia deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri, e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione, la quale – fissata, a seguito di riassunzione, nuova udienza di discussione – si atterrà al principio di diritto e allo schema procedimentale sopra delineati *sub* n. 11.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri; cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2019.